

GIUSEPPE LISI

EVERSIONE DELLA FEUDALITÀ IN TERRA D'OTRANTO:
LA MENSA ARCIVESCOVILE DI BRINDISI ED I COMUNI
DI SAN PANCRAZIO E SANDONACI IN UNA SENTENZA
DELLA COMMISSIONE FEUDALE DEL 20 LUGLIO 1810 *

Il 2 agosto 1806 veniva promulgata da Giuseppe Napoleone la famosa legge abolitiva della feudalità, la legge che nonostante le non poche carenze che presentava è giustamente considerata come il simbolico monumento dell'eversione della feudalità.

Quali erano le condizioni della feudalità in Terra d'Otranto nel particolare momento storico in cui entrò in vigore tale legge, è lo stesso Davide Winspeare, procuratore generale della Suprema Commissione feudale, a dircelo in maniera scarna, ma vigorosa. Scrive il Winspeare: « La Terra d'Otranto era soggetta per tutti i suoi prodotti naturali e d'industria ad un vettigale universale in favor de' baroni. Fra i prodotti naturali tributarj vi erano ancora le pietre delle proprie lapidicine, l'acqua piovana e lo sterco; fra gl'industriali, incominciando dall'opera e dall'industria grossolana de' rustici e giungendo all'industria degli artigiani e dei mercatanti, tutto era soggetto a decima; decimabile era pure il prezzo de' contratti. I diritti per la garanzia e per la protezione delle persone erano nel loro vigore; quelli sulla pudicizia delle donne erano, come si è detto, per lo più trasmutati in

* *La presente relazione è stata letta il 28 aprile 1978.*

altrettante capitazioni. I fondi erano ad un tempo gravati della decima, della quinta o d'altra prestazione in genere sul prodotto principale, d'un canone in denaro, del diritto esclusivo del pascolo o d'una decima sull'erba o sugli animali in favor del barone, della decima della paglia e di tutt'i piú minuti prodotti. L'anarchia avea escogitato ed accumulato in questa provincia tutte le vessazioni capaci di cadere nella mente umana; e la giurisprudenza forense chiamata a sostenerle avea radicata l'opinione che le popolazioni di Lecce aveano tutto ricevuto dalle mani de' baroni, e che i diritti di costoro non erano se non altrettante riserve del loro universale dominio, come se la provincia d'Otranto fosse stata la terra de' titani, ed i baroni i progenitori degli uomini »¹. In particolare, continua piú avanti il Winspeare: « Due specie di popolazioni che noi riguardiamo ancora come straniere hanno provato sopra tutte le altre i rigori della feudalità. Le Calabrie e la Terra d'Otranto sono ancora piene di popolazioni greche, delle quali alcune ritengono il loro linguaggio e molti usi caratteristici della loro nazione. Sia che nell'undecimo e nel duodecimo secolo queste popolazioni ricevessero da' fondatori de' nostri feudi leggi piú dure del rimanente del regno, sia che lo stato di povertà e di avvillimento nel quale hanno vissuto le rendesse piú passive, e per conseguenza piú esposte alle oppressioni, i diritti feudali i piú gravosi si trovavano riuniti in questi feudi »². Lo stesso Ludovico Bianchini nella sua famosa ed insuperata *Storia delle finanze del Regno delle due Sicilie*, trattando delle prestazioni imposte dai feudatari di Terra d'Otranto, cosí testualmente osserva: « Si stenterebbe a credere che vi fossero feudali divieti a far case, pagliai,

1 D. WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali*, Napoli 1883, p. 38-9.

2 WINSPEARE, cit., p. 39.

paludi, vigne, oliveti, ed in generale a piantare certi alberi, ove non se ne avesse chiara prova nell'abolizione di tali abusi, che con varie decisioni la commissione feudale istituita nel 1806 dal poi fece »³.

È di tutta evidenza come dinanzi ad una grave situazione economico-sociale, che paralizzava la proprietà privata ostacolando la libera circolazione, dinanzi ad insopportabili disagi materiali e morali cui erano sottoposte le popolazioni meridionali, anche se la feudalità già da qualche anno era in crisi, era quanto mai urgente ed indispensabile infliggerle un colpo decisivo. Questo colpo venne inferto dal governo francese che con ferma determinazione perseguì la fine del regime feudale, tagliando netto col gradualismo riformistico e aprendo la strada all'azione sistematica per la costruzione di un nuovo tipo di Stato.

Accanto alla Commissione feudale, magistratura straordinaria istituita nel novembre del 1807, fu creata, il 23 ottobre 1809, una nuova magistratura straordinaria, quella dei commissari ripartitori, per portare a termine le quotizzazioni demaniali, e ciò, nonostante le vive proteste levatesi da più parti, contro queste straordinarie delegazioni di potere, che volevano invece il rispetto delle normali funzioni giudiziarie e della piena legalità. « I baroni furono privati innanzitutto della giurisdizione, dei diritti proibitivi, di alcune prerogative fiscali. Ebbero in libera proprietà quei terreni del feudo senza contestazione goduti e amministrati in maniera esclusiva (difese legittimamente costituite, terreni chiusi e migliorati, e via dicendo). Del demanio del feudo, sul quale i cittadini esercitavano gli usi civici, ricevettero da un quarto a tre quarti, mentre la parte restante era assegnata ai

³ L. BIANCHINI, *Storia delle finanze del Regno delle due Sicilie*, Napoli 1971, p. 275.

comuni perché fosse quotizzata ai cittadini piú poveri in compenso degli usi. Continuarono a riscuotere decime e censi, ma quasi tutte le prestazioni divennero redimibili e talora, giudicate esorbitanti o arbitrarie, furono ridotte o estinte. In tale maniera soprattutto, e in minore misura attraverso le non numerose quotizzazioni demaniali, fu creata una piccola e media proprietà contadina interamente libera o facilmente riscattabile »⁴.

In questo contesto storico, economico, giuridico si pone con grande rilievo la controversia giudiziaria oggetto della conversazione di questa sera. Prima, però, di passare all'esame della sentenza risolutiva della controversia *de qua*, riteniamo sia utile guardare piú da vicino alcune particolari caratteristiche della Commissione feudale o Commissione delle gravezze, come fu pure chiamata, e ciò anche al fine di intendere meglio le conclusioni a cui si perverrà allorché, alla fine del presente studio, verrà affrontato il problema se la sentenza pronunciata il 20 luglio 1810, e che fu sfavorevole agli interessi della mensa arcivescovile di Brindisi, fu una sentenza giusta o meno. La Commissione feudale fu istituita con decreto dell'11 novembre 1807 per giudicare delle cause di qualunque natura tra i comuni e gli *ex* baroni, e specialmente delle controversie nascenti dai diritti, redditi e prestazioni territoriali così in denaro, come in derrate, che fossero stati conservati con la legge 2 agosto 1806. Essa giudicava con procedura quanto mai snella e semplice. Il decreto del 27 febbraio 1809, contenente le istruzioni date dal governo alla Commissione feudale per il disbrigo delle cause, all'art. 3 stabiliva, fra l'altro, che « La Commissione feudale giudicherà senza altre forme giudiziarie le controversie commesse alla sua decisione, eccetto quelle che sono puramente necessarie alla discussione della verità ».

⁴ P. VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Bari 1974, p. 203.

Le pronuncie definitive della Commissione feudale avevano la forma della sentenza. L'art. 10 del citato decreto 27 febbraio 1809, infatti, statuiva che: « La Commissione darà fuori le sue sentenze motivate, così nel fatto, proponendo i punti di questione sui quali ha deliberato, come nel diritto, allegando le ragioni essenziali che hanno determinato la partenza ». Caratteristica fondamentale e di notevole rilievo della menzionata Commissione era costituita dal fatto che essa rappresentava una magistratura straordinaria e fu considerata come emanazione diretta dell'autorità sovrana e della regia facoltà di servirsi in casi eccezionali di mezzi egualmente speciali e di eccezione.

Invero, quando con decreto del 20 agosto 1810 fu dichiarata sciolta la Commissione feudale, fu stabilito altresì che le sue decisioni avessero carattere di irretrattabilità (art. 1). Sicché a questo tribunale, oltre a riconoscersi la qualità di speciale magistratura, si venne a dare una potestà che nessun'altra corte del regno in quel tempo possedeva, e cioè l'immunità dei giudicati da ogni specie di censura. La qual cosa costituiva un'evidente eccezione alle norme procedurali, che richiedevano allora, per l'inappellabilità delle sentenze, due giudicati conformi emessi da un tribunale, contro cui era esaurito ogni rimedio d'appello⁵.

Premesso quanto innanzi, passiamo all'esame della lite definita con sentenza del 20 luglio 1810.

Essa venne promossa da diciassette cittadini di Torre Santa Susanna, che possedevano alcuni fondi nell'*ex* feudo di San Pancrazio di pertinenza della mensa arcivescovile di Brindisi; a questa lite aderirono successivamente alcuni cittadini di San Pancrazio: tutti dedussero nella Regia Commissione « molti capi di gravezze » relative a prestazioni *ex* feudali che per ragioni

⁵ R. TRIFONE, *Feudi e Demani. Eversione della feudalità nell'Italia meridionale*, Milano 1909, p. 187.

di territorio si appartenevano alla detta mensa arcivescovile di Brindisi. La mensa arcivescovile, a sua volta, dedusse l'infondatezza di quanto lamentato dagli avversari sostenendo la piena legittimità delle proprie pretese, e precisamente che su tutti i territori coltivati le apparteneva la decima di tutti i frutti che vi si raccoglievano nonché la decima del prezzo dei poderi in caso di vendita; su tutti i territori agresti o incolti le appartenevano l'erbativa, la carnatica, munta di latte, cacio, e la fida di buoi e vacche, denominato comunemente *jus bajulare*.

Poiché i Torresi assumevano che queste ultime prestazioni erano esorbitanti e, pertanto, particolarmente gravose per le popolazioni obbligate e che per la riscossione delle stesse si era fatto ricorso alla forza e alla violenza, la Commissione feudale pronunciò la seguente sentenza parziale o interlocutoria per evitare che la dedotta situazione di abuso si protraesse oltre: « Si è appuntato rinviarsi la decisione alla prima udienza del prossimo mese di agosto. Intanto si astenga la Mensa di percepire cosa alcuna sotto il titolo di erbativa, carnatica, munta di latte, e cacio, e *jus bajulare* di buoi, e vacche. E sia solamente autorizzata a percepire le decime di grano, orzo, avena e fave in generi triturati sulle aje de' particolari, come altresì la decima del vino mosto, ed ulivi ne' luoghi ove essi si raccolgono. Il tutto fra le ventiquattro ore, da che ne sarà certiorata, senza che nell'intervallo i generi decimabili siano amossi dal territorio. E la decima de' prezzi nelle vendite de' fondi decimabili si esigga alla misura della quinquagesima. Ben'inteso che si farà dalla Mensa annotazione, ed obbligo di restituire a chi di diritto in esito del giudizio »⁶.

La mensa arcivescovile, a sostegno del suo buon diritto, sviluppò

⁶ Sent. n. 46 del 12 luglio 1809, in « Bollettino delle Sentenze della Commissione feudale » (Napoli 1809), n. 7, p. 242-3.

alcune argomentazioni giuridiche pregevoli ed approfondite che possono integralmente leggersi in una memoria giuridica a stampa di Gesualdo Bambacario, datata Napoli 22 luglio 1809, che si conserva nella biblioteca arcivescovile « Annibale De Leo » di Brindisi ⁷.

Le prime due argomentazioni sono di carattere generale e venivano quasi costantemente svolte in tutte le cause in cui si disputava di decime feudali per giustificarne il giuridico fondamento. Si assume in primo luogo, che trovandosi l' *ex* feudo di San Pancrazio in provincia di Otranto, tale circostanza, di per sé sola, sarebbe sufficiente per non potersi dubitare della prestazione territoriale della decima di tutti i prodotti e della decima del prezzo sulla vendita dei beni immobili, in quanto a tale prestazione sono soggetti tutti i territori di quella provincia, tanto coltivati quanto incolti, per l'antico dominio originario *ex* feudale.

Un tale diritto degli *ex* baroni, si sostiene, viene generalmente garentito da un antichissimo immemorabile possesso, da numerosi giudicati e dalla comune dottrina insegnata dai forensi in maniera tale da formare quella costante consuetudine che equivale alla legge espressa. In secondo luogo, si assume che il pagamento della decima è dovuta anche in forza di un diploma del re Ferdinando d'Aragona del 1468. I diritti feudali furono designati con le seguenti espressioni: : « *Percepimus, quod ipsi tenent nonnulla Casalia in Provincia Hydrunti, et totum territorium dictorum Casalium spectat, et pertinet ad eos, unicuique ex eis in suis Casalibus jure proprietatis, et directi domini, semperque fuit, et est etiam consuetum, quod quilibet habens possessiones in territoriis Casalium praedictorum, etiam si esses*

⁷ G. BAMBACARIO, *Per la Rev. Arcivescovil Mensa di Brindisi*, [Napoli 22 luglio 1809] in biblioteca « A. De Leo », Brindisi.

*Civis Liciensis, tenetur respondere Baronibus de certa parte fructuum dictarum possessionum, quas in territoriis dictorum Casalium possident, ideoque dictas possessiones in emphiteusim tenerunt, et tenent, et cum possessiones hujusmodi per illarum patronos, seu possessores vendi contingant de illis, seu de pretio, quo venduntur, solvunt certum quid Baronibus dictorum Casalium pro recognitione directi domini, et ab antiquo fuit consuetum, uti etiam est dispositio juris comunis »*⁸.

Le due menzionate argomentazioni, per quanto molto diffuse nelle aule giudiziarie ed accolte senza alcuna difficoltà dai giudici nelle proprie sentenze, non possono essere condivise perché carenti di obiettività giuridica e storica.

Invero, per quanto concerne la prima argomentazione, essa va disattesa poiché essa si basa semplicemente su di una dottrina, o meglio su di un'ipotesi, delineata da Marino Freccia, giureconsulto e magistrato del XVI secolo, secondo il quale tutto il suolo della provincia d'Otranto andava ritenuto feudale, e le singole proprietà private come altrettante concessioni fatte dai baroni stessi sotto il peso delle decime. Questa dottrina venne criticata da Davide Winspeare il quale amaramente osservava che: « È molto facile il far adottare un'opinione che favorisce l'interesse dei potenti. Per quanto assurda essa sia, se la ragione non può giustificarla, si ricorre all'autorità ed all'esempio. Insomma si prendono in tali casi pretesti nel ragionare, come se ne prendono nella guerra e nelle discussioni politiche »⁹.

Questa dottrina, inoltre, costituiva un comodo principio per i baroni perché rendeva inattaccabile il loro possesso e scambiava il loro fatto stesso col diritto, ed essa passò da una bocca e da una penna all'altra, e fu nel foro l'opinione predominante

⁸ BAMBACARIO, cit., p. 5.

⁹ WINSPEARE, cit., p. 259.

che introdusse per la provincia di Lecce un diritto di feudi diverso da quello di tutte le altre province del regno. Non mancarono per la verità oppositori, ma a costoro, è sempre Davide Winspeare che ci informa, si rispose che l'antichità è spinosa e porta all'incertezza delle opinioni; che un'opinione radicata tre secoli fa, ha dovuto avere fondamenti capaci di determinare il giudizio di tanti grandi uomini che ci hanno preceduto; che è piú sicuro consiglio l'errare con molti che il filosofare con pochi¹⁰.

Per quanto concerne, poi, la seconda argomentazione relativa al diploma del re Ferdinando d'Aragona del 1468, è da dirsi che anch'essa va disattesa poiché non fu Ferdinando, ma furono i baroni ad avanzare l'asserto che « *totum territorium* » dei rispettivi feudi abitati era di loro spettanza *jure proprietatis et directi dominii*¹¹.

Infatti i reclamanti baroni leccesi Raffaele Maramonti, Giovanni d'Acaia, Giovan Francesco Francone, Giovanni Antonio de Castromediano, Francesco de Paladinis esponevano al re le ragioni delle loro pretese; il diritto vantato dai baroni leccesi era un diritto enfiteutico; e da questo, non da altro, eran fatte derivare e la pacifica pretesa di quota dei frutti e la contrastata pretesa di quota del prezzo di vendita¹².

Come acutamente è stato osservato dall'Antonucci¹³, il quale in modo esauriente ha studiato il problema della natura giuridica delle decime feudali di Terra d'Otranto, il rapporto giuridico vantato dai baroni leccesi non costituiva nulla di eccezionale; difatti un eguale rapporto fu affermato da Giovanni Frec-

¹⁰ WINSPEARE, cit., p. 260.

¹¹ N. BODINI, *Demani della città di Lecce*, I, Lecce 1912, pp. 148 sgg..

¹² G. ANTONUCCI, *Le decime di Terra d'Otranto*, in « Rivista di diritto civile », (1935), p. 513.

¹³ ANTONUCCI, cit., pp. 513-4.

cia con la sentenza 5 gennaio 1365 in favore dell'arcivescovo di Brindisi e contro gli abitanti di Principato¹⁴.

Costoro, in forza della concessione avuta da Filippo di Taranto di poter liberamente *domos aedificare*, pretendevano che le loro case fossero franche di tributo, tributo che il Freccia invece giudicò dovuto « *quod territorium ante constructionem domorum... fuit prefati Archiepiscopi* ». E che il *tenimentum* sul quale sorse il casale di Principato fosse di proprietà dell'arcivescovo fin dai tempi di Guglielmo II normanno lo prova il diploma di conferma di Federico II, edito dal Winkelmann¹⁵.

Oltre le richiamate argomentazioni di carattere generale riguardanti l'intera provincia d'Otranto, la mensa arcivescovile svolse numerose altre argomentazioni di carattere particolare collegate alla esibizione di molteplici documenti a sostegno dei suoi diritti nell'*ex feudo* di San Pancrazio.

Fra questi documenti la nostra attenzione va rivolta a quelli stessi che vennero presi in esame e menzionati dalla Commissione feudale nella sentenza di che trattasi. In primo luogo va ricordato che nel 1221 l'arcivescovo Pellegrino, poiché il casale di San Pancrazio era disabitato per la guerra, per la peste e per altre calamità, ordinò a tutti i suoi abitanti, chierici e laici, che si erano rifugiati in Brindisi di tornare al loro paese natio riconoscendo loro il diritto ad un giudice e ad un baiulo proprio, come in antico, e ne fissava le prestazioni in natura o in denaro. In particolare in questo documento si dice che: « *laici vero singuli teneantur dare decimas omnium victualium, quae in territorio Ecclesiae fecerint annuatim* ».

Questo istrumento dell'arcivescovo Pellegrino (1221, giu-

¹⁴ Cfr. A. DE LEO, *Codice Diplomatico Brindisino*, I, a cura di G.M. MONTI e collab., Trani 1940, p. 219, n. 86.

¹⁵ E. WINKELMANN, *Acta imperii inedita*, II, Innsbruck 1885, n. 10.

gno, ind. IX) con relativi privilegi venne confermato, per cautela degli uomini di San Pancrazio, in un altro strumento del 1314, dall'arcivescovo Bartolomeo¹⁶, ed in quest'ultimo è riportato integralmente il testo del primo. L'altro documento di particolare rilievo richiamato dalla mensa arcivescovile nell'inventario di tutti i beni della Chiesa arcivescovile di Brindisi eseguito nel 1260 per ordine del re Manfredi¹⁷; nell'elencazione di tali beni e rendite, ad un certo punto vengon riportati i casali di Sando-naci e San Pancrazio con le seguenti espressioni: « *Item Casalia S. Pancratii et S. Donachii cum terris factitiis et silvosis determinatis suis finibus et in praedicto Casali S. Pancratii sunt quidam habitatores et in Casali predicto S. Donachii sunt quidam qui laborant in terris ipsius Casalis et serviunt eidem Ecclesie decimam victualium* ».

Fin qui i documenti. Vediamo ora di cogliere il vero contenuto e l'efficacia probatoria degli stessi non prima, però, di aver riportato integralmente alcuni brani essenziali della sentenza della Commissione feudale del 20 luglio 1810, e precisamente quelli concernenti l'interpretazione data dalla detta Commissione ai richiamati documenti.

Si legge, fra l'altro, nella motivazione della sentenza: « Attesoché dalla carta della conferma di grazie del 1221 presentata dalla Mensa, appare che la servitù delle decime di vettovaglie imposta ai laici di San Pancrazio ha tutti i caratteri della decima sacramentale, non esigendosi la medesima per alcuna concessione speciale di terre. Attesoché questa natura sacramentale si desume ancora meglio dallo inventario eseguito nel 1260 per ordine di Manfredi, ov'è detto: *In praedicto Casali S. Pancratii sunt*

¹⁶ A. DE LEO, *Codice Diplomatico Brindisino*, II, a cura di M. PASTORE DORIA, Trani 1964, p. 43, n. 10.

¹⁷ DE LEO, I, cit., p. 138, n. 78.

quidam habitatores, et in Casali praedicto S. Donachii sunt quidam qui laborant in terris ipsius casalis, et serviunt eidem Ecclesiae decimam victualium. Ciocché significa che gli abitanti coltivavano le terre proprie del Casale, e servivano le decime alla Chiesa. Attesoché le decime sacramentali sono abolite da per tutto, ov'esse trovansi costituite. Che quindi è luogo a dichiararle estinte ». Per questi motivi nella parte dispositiva, la Commissione « Dichiarò le decime finora esatte dalla Mensa Arcivescovile di Brindisi sul territorio di S. Pancrazio di natura sacramentale, comprese quindi nell'abolizione generale della legge. E sulle requisizioni del ministero pubblico dichiara la presente decisione applicabile per la totalità dei suoi effetti anche al Comune di S. Donaci, in favore di chi restano le decime istesse abolite »¹⁸.

La motivazione richiamata ci lascia alquanto perplessi. È ben vero che fra i documenti a noi noti e di cui disponiamo, non vi è alcuno da cui risulti in modo espresso quando e da chi San Pancrazio fu donato alla mensa arcivescovile di Brindisi, ma il problema, di natura puramente formale, potrebbe essere superato sul piano sostanziale ove si consideri che il comune di Sandonaci è piú antico di quello di San Pancrazio, e che il feudo di quest'ultimo sembra abbia fatto parte del territorio di Sandonaci con cui fu donato alla mensa arcivescovile di Brindisi nel 1130 e che qualche tempo dopo sia sorto il piccolo casale di San Pancrazio, che nel 1221 troviamo disabitato, e dopo, come si è visto, ripopolato per ordine dell'arcivescovo Pellegrino. Infatti risulta da un documento particolarmente importante¹⁹, che il conte di Conversano, Tancredi, ebbe a donare nel 1130 alla

¹⁸ Sent. n. 94 del 20 luglio 1810, in « Bollettino delle Sentenze della Commissione feudale », (Napoli 1810), n. 7, pp. 703-6.

¹⁹ DE LEO, I, cit., p. 23, n. 12.

chiesa di San Giovanni Battista di Brindisi ed al suo arcivescovo Bailardo il casale di Sandonaci. Fatta questa necessaria precisazione in ordine all'origine del diritto spettante alla mensa arcivescovile sulle terre di Sandonaci e di San Pancrazio, appare quanto meno pretestuoso il voler attribuire natura sacramentale a tutte le decime riscosse dalla detta mensa sol perché in San Pancrazio ed in Sandonaci vi erano alcuni tenuti al pagamento di una siffatta decima, mentre dall'inventario eseguito nel 1260 per ordine del re Manfredi appare chiaro che nell'elencare tutti i beni e le rendite della Mensa, dopo essere stati indicati i casali di San Pancrazio e di Sandonaci « *cum terris teretitiis, et silvosis determinatis suis fnibus* », vengono indicate, in particolare, anche le prestazioni sacramentali con le seguenti espressioni: « *et in predicto Casali S. Pancratii sunt quidam habitatores . . . et serviunt eidem Ecclesie decimam victualium* ». Questa nostra opinione è confortata da un documento inoppugnabile qual è la nuova platea della mensa arcivescovile ove si legge testualmente: « Dichiarando in tutti li suddetti feudi, quale possiede detta Menza, e li suoi Arcivescovi, vi esercita la giurisdizione civile, mista, la Mastrodattia, la Bagliva, li jus domenicali sopra li Vassalli, e territori, ed altro come distintamente in ciascuno di detti due Casali, appresso si notarà »²⁰.

Ed ancora nella parte concernente i bandi ordinari si legge:

²⁰ Nuova Platea di tutte le entrate, beni stabili, mobili, jussi, attioni, giurisdizioni, ed ogni altro spettante a questa Mensa Arcivescovile di Brindisi, fatta per ordine di S. Ecc. e suo Regio Collaterale Consiglio ad istanza del Rev. Proc. della medesima fatta dal magnifico notaro Giuseppe Mattheo Bonavoglia delegato di detta Eccellenza, presidendo in questa Cathedrale Chiesa l'Ill.mo et Rev.mo Mons. Arciv. D. Fra Paolo de Vilana Perlas per la somma vigilanza ed accuratezza del quale si è redatta in questa pubblica forma ad futuram rei memoriam, anno Domini MDCCXXII (1722), ms. in Fondo dell'archivio della Curia, in biblioteca « A. De Leo », Brindisi, f. 80r.

« Perché la Menza Arcivescovile tiene e possiede il dominio delle terre agreste, e macchiose, ed incolte dovunque sono state situate, e sono dentro li feudi di dette Baronie, alla quale have spettato, e spetta, e suole concedere per augumento nè è lecito ad alcuno toccarle, e smacchiarle senza licenza, o concessione; perciò si ordina e comanda a qualsivoglia persona tanto cittadina, quanto estera, che non presuma pigliarle ad atto, o usurparle in pregiudizio di detta Menza sotto pena di onze quattro, e di perdere le dette terre, a beneficio in esse fatto »²¹.

Quanto sopra richiamato costituisce una dimostrazione incontestabile di due circostanze: che l'arcivescovo di Brindisi era un feudatario ecclesiastico, tanto da avere anche i titoli di « *baro S. Pancratii et S. Donachii* » che furono usati nell'intestazione delle bolle a partire da monsignor Francesco Dionisio o' Driscoll di Mounster (1640-1650) sino a monsignor Annibale De Leo, all'epoca delle leggi eversive della feudalità, ed inoltre che le decime che l'arcivescovo percepiva nei feudi di San Pancrazio e di Sandonaci, fatte alcune eccezioni, erano di natura feudale e non già sacramentale, diverso essendo il presupposto di quest'ultimo tipo di decima.

Ma anche a voler disattendere le argomentazioni da noi svolte ed a ritenere fondate quelle della Commissione feudale limitatamente alle decime di San Pancrazio, la sentenza appare veramente assurda laddove nella parte dispositiva la Commissione feudale dichiara che essa è « applicabile per la totalità dei suoi effetti anche al Comune di S. Donaci », e ciò senza che il contraddittorio tra le parti fosse stato minimamente esteso anche al comune di Sandonaci e — cosa ancor più grave — senza che la mensa arcivescovile fosse stata almeno invitata ad esibire do-

²¹ *Nuova platea*, cit., f. 82r.

cumenti relativi ai diritti da essa vantati anche su tale territorio. La mensa arcivescovile, pertanto, si vide privata dei propri diritti sul territorio di Sandonaci senza avere avuto neppure la possibilità di difendersi così come previsto da tutte le norme che disciplinavano lo svolgimento del giudizio dinanzi a qualsiasi magistratura.

Invero, la statuizione contenuta nell'art. III del citato decreto 27 febbraio 1809, in forza della quale la Commissione feudale doveva giudicare « senz'altre forme giudiziarie le controversie commesse alla sua decisione, eccetto quelle che sono puramente necessarie alla discussione della verità », sta a significare che la detta Commissione, per evitare le lungaggini che avevano caratterizzato i giudizi di natura feudale dinanzi alle magistrature ordinarie del regno e pervenire, invece, ad una sollecita definizione delle controversie, non era tenuta all'osservanza di tutte quelle norme di rito che disciplinavano i giudizi dinanzi alle dette magistrature, ma solo di quelle « puramente necessarie alla discussione della verità ».

Non vi è dubbio, a nostro avviso, che nel concetto di « forme necessarie », in mancanza di una specificazione legislativa, debbano rientrare quanto meno quelle dirette a garantire a ciascuna parte processuale la possibilità di esporre la propria difesa sull'oggetto della pretesa giudiziale debitamente specificata, condizione necessaria ed essenziale per un corretto accertamento della verità e per una statuizione che sia veramente giusta nei limiti del *petitum*.

A questo punto, anche se il più è stato già detto, dobbiamo trarre le conclusioni.

Per quanto concerne la declaratoria di estinzione dei diritti di erbatica, carnatica, munta di latte e cacio, e *jus bajulare* di buoi e vacche, vantanti dalla mensa arcivescovile, non vi è nulla da osservare in quanto con decreto del 16 ottobre 1809 di Gioac-

chino Napoleone²² veniva vietato « insieme colla decima dell'erbe ogni diritto di fida, ogni esazione di erbatica, carnatica, di giornate di latte e di ogni prestazione sugli animali e su' i loro prodotti, sotto qualunque titolo esse siensi finora esatte » (art. III).

Del pari veniva vietata « l'esazione della decima e di ogni rata di prezzo nell'alienazione di tutt'i fondi anche decimali. Le contrattazioni saranno da oggi innanzi libere da ogni diritto, qualunque sia il titolo sotto il quale sia statuito o anche convenuto » (art. V).

Ai sensi dell'art. I del citato decreto 16 ottobre 1809, ove fosse stata riconosciuta la legittimità della prestazione della decima, l'esazione di essa sarebbe stata limitata al grano, all'orzo, all'avena, alla bambagia, al lino, alle fave, al vino mosto ed alle ulive; la mensa arcivescovile di Brindisi perdette i diritti di decima su tali prodotti proprio perché, come si è detto sopra, la Commissione feudale attribuì la natura di decima sacramentale e non feudale alle prestazioni che ad essa venivano corrisposte.

Si trattò di una sentenza giusta?

La risposta è senz'altro negativa. Come è stato esattamente osservato²³, mentre la stessa pubblicistica settecentesca non sembra aver mai posto in dubbio il carattere feudale delle prestazioni decimali percepite dagli enti ecclesiastici possessori di feudi, negandone a volte esplicitamente la natura sacramentale, la Commissione assunse nei loro confronti una posizione più rigida e severa; pare evidente da un simile atteggiamento come la questione della legittimità dei diritti decimali fosse dalla Commis-

²² In « Bollettino delle Sentenze della Commissione feudale », (Napoli 1809), n. 10, pp. 203-8.

²³ L. MASELLA, *Decime e Demani. L'eversione della feudalità in Terra d'Otranto*, in « Quaderni Storici », VII (1972), n. 19, p. 291.

sione legata alle esigenze privatistiche della borghesia terriera otrantina, per il cui sviluppo era obiettivamente un ostacolo la proprietà ecclesiastica, ma poteva rientrare nell'ambito della sua ideologia, quella baronale, opportunamente sfrondata dalle esorbitanze baronali e adeguata ai nuovi canoni giuridici. Si trattò, quindi, di una sentenza politica. Una siffatta conclusione non deve meravigliare soprattutto ove si consideri che, restaurato il governo borbonico, dopo un decennio, con un rescritto del 20 settembre 1815, fu nominata una commissione con l'incarico di riferire sopra sedici massime adottate dalla Commissione feudale per assodare se esse fossero conformi alle antiche leggi, dottrina e giurisprudenza del regno, e, per l'ipotesi negativa, qual conto dovesse tenersi delle decisioni ed ordinanze fondate sulle stesse²⁴. Come ha posto in rilievo il Lauria²⁵, « la commissione consultiva non poté censurare i principii adottati dalla Commissione feudale, e, cogliendo il vero carattere di quest'ultima non mancò di rilevare nelle sue conclusioni che la Commissione feudale aveva rappresentata una funzione più politica che giudiziaria, che perciò era inevitabile qualche lesione dei diritti dei privati, ma questa scompariva di fronte all'utilità generale, quale appunto era stata l'abolizione della feudalità, da cui si erano tutti avvantaggiati, il governo a cui era tornata integra la giurisdizione, le popolazioni, le proprietà liberate dai vincoli, la pubblica amministrazione e gli stessi feudatari assolti da diversi pesi fiscali ».

A queste chiare parole non riteniamo di dover aggiungere altro.

²⁴ F. LAURIA, *Demani e Feudi nell'Italia Meridionale*, Napoli 1924, p. 226.

²⁵ LAURIA, *cit.*, p. 227.